



Comune di **VILLALVERNIA**
Provincia di ALESSANDRIA



**Medaglia d'Argento
al
Merito Civile**

**DELIBERAZIONE N° 34
DEL 02.12.2025**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. FORMULAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE RELATIVA ALL'ANNUALITA ECONOMICA 2025

L'anno duemilaventicinque addì due del mese di dicembre alle ore 11.00 in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	RUOLO	PRESENTI	ASSENTI
1	PEPE GIAMPAOLO	Sindaco	X	
2	RITONDALE CARMELO	Assessore		x
3	NEGRI ELISABETTA	Assessore	X	

Totale presenti N. 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott.ssa Stefania Sasso la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Pepe Giampaolo - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Visto con parere favorevole

Il Responsabile servizio interessato

PEPE Giampaolo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2019/2021 approvato in data 16/11/2022;

RICHIAMATO l'art. 79 del suddetto CCNL che disciplina la costituzione del fondo risorse decentrate, prevedendo i criteri di determinazione delle risorse economiche che devono essere destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività e il cui utilizzo è demandato alla contrattazione decentrata a livello di ente;

RICHIAMATO l'art. 79 del suddetto CCNL che disciplina la costituzione del fondo delle risorse decentrate, prevedendo i criteri di determinazione delle risorse economiche che devono essere destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ed il cui utilizzo è demandato alla contrattazione decentrata a livello di ente;

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui al secondo comma del richiamato art. 79 del CCNL 2019-2021, secondo cui:

2. *Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

a) *risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015.2018;*
b) *un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*

c) *risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;*

d) *delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;*

3. *In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non*

sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. *Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.*

5. *Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.*

6. *La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.*

7. *Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.*

DATO ATTO che:

- la costituzione e determinazione del fondo delle risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo, mentre i criteri di ripartizione delle risorse costituiscono oggetto di contrattazione in sede decentrata;
- l'art. 7 del CCNL definisce i soggetti titolari della contrattazione integrativa e le materie che formano oggetto della contrattazione medesima;
- rientra nelle competenze della Giunta Comunale determinare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la disciplina negoziale delle materie ed istituti demandati alla contrattazione in sede decentrata;

RICHIAMATE inoltre le disposizioni dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente

al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.L. n. 80/2021, convertito in L. 113/2021 e dall'art. 1, comma 604, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e da altre successive disposizioni;

ACCERTATO che, nel 2024, l'Ente ha rispettato i seguenti limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;

ACCERTATO che, per il 2025, l'Ente risulta virtuoso ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, G.U. n. 108 del 27/04/2020, attuativo del disposto di cui all' art. 1bis D.L. 34/2019, poiché il rapporto spesa personale/entrate correnti determinato sugli ultimi tre rendiconti approvati è pari a 12,61%, ed è pertanto nettamente inferiore al limite previsto dalla vigente normativa in misura pari al 29,50%;

VISTO l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” che così testualmente recita “... *il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che: “[...] gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. [...]”;

DATO ATTO che il fondo delle risorse decentrate dovrà essere costituito con determinazione del Segretario comunale, individuato quale Responsabile per la gestione del Personale;

RITENUTO di confermare la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi dell'art. 7 comma 3 e dell'art. 8, comma 2 del CCNL 16.11.2022 nella figura del Segretario Comunale: in atti dott.ssa Stefania Sasso, nominata quale segretario reggente a scavalco nonché responsabile per il personale con decreto del Sindaco n. 1/2025 del 01.09.2025, che attribuisce le relative funzioni gestionali in materia, ai sensi dell'art. 109 del TUEL;

RITENUTO pertanto di dover impartire alla delegazione trattante di parte datoriale gli opportuni indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa - parte economica 2025, al fine di un corretto utilizzo delle risorse demandate alla contrattazione integrativa, perseguido in particolare le seguenti finalità:

- l'effettiva incentivazione, riconoscimento e premiazione del merito;
- l'adeguato indennizzo delle condizioni di lavoro di particolare disagio o rischio;
- la previsione di n. 1 progressione orizzontale all'interno dell'area degli istruttori;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2026-2027;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2025 del 09.07.2025 di “approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027”;

ACQUISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 TUEL dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante della presente deliberazione;

DI IMPARTIRE alla delegazione trattante di parte datoriale, confermata con la presente deliberazione nella figura del Segretario dell'Ente dott.ssa Stefania Sasso, individuato da ultimo quale Responsabile per la gestione del Personale con decreto sindacale n. 1/2025 del 01.09.2025, i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per l'annualità economica 2025:

- di riservare alle progressioni economiche all'interno delle aree - art. 14 CCNL 16/11/2022 - un ammontare di risorse non superiore a quello sufficiente ma necessario per l'attribuzione di un solo differenziale stipendiale per l'Area dei Funzionari, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2025, confermando in tre anni il periodo minimo di permanenza nella posizione economica per poter partecipare alla procedura selettiva;

- destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70 bis del CCNL 2018 e 84 bis del CCNL 2022, a remunerare lo svolgimento delle attività esposte a rischio o disagiate, purché in via continuativa, nei seguenti casi:

a) in presenza di situazioni o prestazioni lavorative individuate in sede di contrattazione integrativa, che comportino una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, come individuati dal DVR;

- relativamente ai piani di welfare aziendale, pur condividendo appieno il valore e l'utilità degli istituti di welfare integrativo aziendale, si ritiene che tali strumenti possano essere attuati compatibilmente solo con eventuali risorse finanziarie aggiuntive rese in futuro disponibili;

DI TRASMETTERE il presente atto alla delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale e per i provvedimenti attuativi di competenza, nonché alla RSU e alle OO.SS. rappresentative;

DI DARE ATTO CHE il Fondo costituito con gli indirizzi del presente atto dovrà essere trasmesso al Revisore unico dei Conti per la relativa certificazione sul rispetto degli equilibri di bilancio;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, con separata, successiva ed unanime votazione favorevole.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Pepe Giampaolo

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Stefania Sasso

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ed è comunicata ai Capogruppo Consiliari.

Villalvernia, 22.12.2025

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Stefania Sasso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 02.12.2025

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Stefania Sasso

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267.

Villalvernia, 22.12.2025

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Stefania Sasso

Copia conforme per uso amministrativo e d'ufficio.

Villalvernia, 22.12.2025
Comunale

Il Segretario
Dr.ssa Stefania Sasso